



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DPR 361/2000 – Registro regionale delle persone giuridiche private – Modalità e criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Revoca della DGR 979/2009 e parziale modifica della DGR 1520/2007.

- LA GIUNTA REGIONALE -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Affari Istituzionali e Integrità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1

D E L I B E R A

Di revocare la DGR n. 979 del 15 giugno 2009, avente ad oggetto: "D.P.R. n. 361/2000 – Registro regionale delle Persone giuridiche private – Modifiche alla D.G.R. n. 1520 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto "Modalità e criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione delle modifiche allo statuto" ";

Di modificare la DGR n. 1520 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto: "D.P.R. n. 361/2000 – Registro regionale delle persone giuridiche private - Modalità e criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, modifica DGR n. 723/01", come segue:

1. Al punto "**DOMANDA IN BOLLO**", lettera C): sostituire "20.000,00" con "15.000,00"
2. il punto che recita "**COPIA AUTENTICA DEI DOCUMENTI CONTABILI** e cioè copia del bilancio preventivo e consuntivo, formalmente approvati nell'ultimo anno di attività, con allegato il verbale della seduta, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione, ove istituito" è eliminato;
3. nell'allegato A "Fac simile di istanza per il riconoscimento della personalità giuridica privata", il penultimo punto che recita "copia autentica del bilancio preventivo e consuntivo formal-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mente approvati nell'ultimo anno di attività, con allegato il verbale della seduta, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione (ove istituito)" è eliminato;

Di confermare, per la restante parte, il contenuto della citata delibera 1520/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

- Codice Civile (libro primo, titolo II, capo II);
- DPR n. 361/2001 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- DGR n. 723/2001 "DPR 10 febbraio 2000, n. 361 art. 7, comma 2 – riconoscimento delle persone giuridiche private ed approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Istituzione del registro delle persone giuridiche private";
- DGR n. 1520/2007 "DPR n. 361/2000 – Registro regionale delle Persone giuridiche private – Modalità e criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Modifica DGR n. 723/01";
- DGR n. 979/2009 "DPR n. 361/2000 – Registro regionale delle persone giuridiche private – Modifiche alla DGR n. 1520/2007 avente per oggetto: Modalità e criteri per la presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica e di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Modifica DGR n. 723/01".

La materia inerente la personalità giuridica di diritto privato è regolata dal codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Il codice civile, dopo aver previsto all'articolo 14 che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico, nel successivo articolo 16, comma 1, stabilisce tra l'altro che l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede.

Il DPR n. 361/2000 stabilisce, con l'articolo 1, comma 2, che alla domanda per il riconoscimento di una persona giuridica debba essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Il successivo comma 3 prevede che ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1 la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

Gli articoli 3 e 4 del DPR n. 361/2000 regolano il Registro delle persone giuridiche e le iscrizioni nello stesso; in particolare il comma 1 dell'articolo 4 prevede che debbano essere indicati nel registro la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza.

Infine, il successivo articolo 5 stabilisce che le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Alla luce di tale normativa con DGR n. 723/2001, con la quale è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche, la Giunta regionale ha approvato anche gli elenchi dei documenti da presentare e le modalità di presentazione degli stessi, sia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e conseguente iscrizione nel registro sia ai fini delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; il contenuto di tali elenchi è stato successivamente modificato con D.G.R. n. 1520/2007 a sua volta minimamente modificata dalla DGR n. 979/2009.

Rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sopra descritti in dettaglio, la Giunta regionale ha ritenuto di aggiungere altri due elementi, utili al fine di facilitare la valutazione in ordine alla adeguatezza del patrimonio allo scopo statutario. In particolare, già con la DGR n. 723/2001 si era ritenuto opportuno stabilire dei limiti minimi per il patrimonio, aggiornati dalla DGR n. 1520/2007 in € 20.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni. Inoltre, si era richiesto che alla domanda di riconoscimento venissero allegati sia il bilancio preventivo che quello consuntivo.

L'opportunità di prevedere limiti minimi al patrimonio è stata nel tempo riconosciuta anche dal legislatore nazionale, che nel decreto legislativo n. 117/2017 inerente la riforma del Terzo Settore, nel titolo IV "Delle associazioni e fondazioni del Terzo settore" all'articolo 21 rubricato "Acquisto della personalità giuridica" stabilisce che "si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

In attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 117/2017, che definirà la procedura per l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore individuando tra l'altro i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, si ritiene comunque necessario modificare la DGR n. 1520/2007, stabilendo che il requisito minimo patrimoniale richiesto per le associazioni appartenenti al Terzo Settore, come definiti dagli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 117/2017, debba corrispondere a € 15.000. Ragioni di opportunità e di uniformità suggeriscono comunque che tale requisito sia da considerare valido anche per le associazioni non appartenenti al Terzo Settore.

Infine, poiché la normativa nazionale stabilisce che la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione ma non prevede l'obbligo di presentazione di bilanci preventivi e/o consuntivi ai fini della richiesta di iscrizione, è necessario modificare in tale senso la DGR n. 1520/2007. Resta comunque nella facoltà dell'amministrazione regionale, nell'ambito dell'attività istruttoria successiva alla istanza di iscrizione, richiedere all'ente istante eventuali integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto si propone alla Giunta di adottare un atto che modifichi la DGR n. 1520/2007 come segue:

1. Al punto "**DOMANDA IN BOLLO**, lettera C): sostituire "20.000,00" con "15.000,00";
2. il punto "**COPIA AUTENTICA DEI DOCUMENTI CONTABILI** e cioè copia del bilancio preventivo e consuntivo, formalmente approvati nell'ultimo anno di attività, con allegato il verbale della seduta, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione, ove istituito" è eliminato;
3. nell'allegato A "Fac simile di istanza per il riconoscimento della personalità giuridica privata", il penultimo punto che recita "copia autentica del bilancio preventivo e consuntivo formalmente approvati nell'ultimo anno di attività, con allegato il verbale della seduta, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione (ove istituito)" è eliminato.

La restante parte della DGR n. 1520/2007 deve intendersi confermata.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Roberta Sturani)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione.

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)